

AVVISO PUBBLICO

Formazione di base per operatori socio sanitari e referente dei servizi per anziani

PROGRAMMA REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS
2021/27

AVVISO 24AC

Frequently Asked Question

FAQ n.1

Nella scheda azione, alla sezione relativa ai “Vincoli di progettazione e attuazione”, si afferma quanto segue: *“Potranno essere previste al massimo 200 ore aggiuntive di attività di recupero, da svolgersi in forma individuale o in piccoli gruppi di massimo 3 allievi, per le quali saranno applicabili le UCS B.2.28 (Formatore/accompagnatore e affiancamento per promuovere il positivo esito dei percorsi per il recupero). Per tali ore non è prevista indennità di frequenza”*.

A tale proposito, si richiede se le attività di messa a livello e quelle di supporto al successo formativo siano ricomprese in quelle di recupero oppure queste ultime debbano essere intese in senso stretto con il significato loro attribuito dall’Avviso alla pagina 19.

Risposta - Nell’applicazione di quanto definito nella scheda azione, si deve fare riferimento anche a quanto disposto, in termini generali, nell’Avviso; il monte ore di 200 è riferito alle attività “aggiuntive” nel loro complesso, remunerate con la UCS B.2.28, la cui disciplina è definita, tra l’altro, all’art.10 lett. b) dell’Avviso 24AC. Pertanto, fermo restando tale limite di 200 ore cumulative, il beneficiario può organizzare come ritiene più proficuo le ore di attività aggiuntive, distribuendole tra ore di messa a livello, di supporto al successo formativo o di recupero. In risposta al quesito, pertanto, si conferma che le ore di messa a livello e di supporto al successo formativo rientrano, in senso lato, nella previsione complessiva di quelle di recupero, pur connotandosi, come finalità e gestione, in maniera specifica.

FAQ n.2

Nella scheda azione, alla sezione relativa ai “Vincoli di progettazione e di attuazione”, si afferma quanto segue: *“Al fine di assicurare il presidio dell’attività formativa in sede di tirocinio dovrà essere assicurato un numero di ore di tutoraggio tra un minimo di 450 ore e un massimo di 600 ore (UCS B.2.25), gestite da uno o più tutor di comprovata esperienza di almeno 24 mesi nel settore della formazione degli adulti”.*

A tale proposito, si richiede di precisare se, laddove in fase di progettazione venissero ipotizzate le 600 ore, ma in fase di attuazione ne venissero certificate solo 450 (minimo richiesto), ciò comporterebbe l’applicazione di una qualche forma di sanzione?

Risposta - Nel caso di specie verranno riconosciute le UCS corrispondenti alle effettive ore svolte, in base al rendiconto presentato. Non si applica, per le attività di tirocinio, la sanzione prevista dalle Direttive (art 114, numero 34), in quanto derogata dall’avviso, all’art. 18, punto 3.

FAQ n.3

Nell’attività specifica di gestione degli stage OSS la maggior parte dell’azione svolta dal tutor consiste, al pari di quella di un coordinatore infermieristico, o di un referente di struttura, nell’apportare quotidiane e costanti modifiche di natura organizzativa (orario, sede, tutor di affiancamento, attività specifica prevista, ecc.). Questa attività, così come quella di monitoraggio dello stage, avviene in quota parte attraverso contratti telefonici e/o call.

Affinché questa onerosa attività possa essere riconosciuta richiediamo che sia possibile stilare una reportistica di questi contatti che verrà successivamente riportata sul registro di tirocinio nel quale verrà apposta la relativa firma o del referente aziendale o del tirocinante.

Risposta - L’Avviso, in riferimento alle attività di tirocinio e stage, ai fini del riconoscimento delle UCS B.2.25 evidenzia che le ore riconoscibili sono esclusivamente quelle svolte dal tutor in presenza dell’allievo e/o dei referenti aziendali, registrate all’interno di appositi registri o verbali, (Art.18 lett. B, punto 1b dell’Avviso). Pertanto rimangono da escludere le attività svolte in modalità differenti dalla presenza.